



REPUBBLICA ITALIANA

118/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Enrico TORRI                      Presidente

Fabio Gaetano GALEFFI    Consigliere relatore

Donatella SCANDURRA    Consigliere

Stefania PETRUCCI            Consigliere

Beatrice MENICONI        Consigliere

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

sull'appello in materia pensionistica iscritto al n. **60220** del registro di segreteria, proposto da **MINISTERO DELLA DIFESA**, Direzione generale previdenza militare e leva, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato presso la sede di Roma, Via dell'Esercito 186, pec [previmil@postacert.difesa.it](mailto:previmil@postacert.difesa.it), come da delega in atti;

contro

*omissis*, nato a *omissis* il *omissis*, c.f. *omissis*, rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Guarnacci, c.f. GRNGLI66P30H501O, pec [avv.giulioguarnacci@legalmail.it](mailto:avv.giulioguarnacci@legalmail.it) e con lo stesso elettivamente nel suo studio a Roma, Via Antonio Gallonio 18, come da delega in atti;

avverso

la sentenza 372/2022 emessa dalla Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, depositata il 13 maggio 2022 e notificata il 26 maggio 2022.

VISTI l'appello, gli atti e documenti di causa;

UDITI, nella pubblica udienza del 7 marzo 2024, il relatore cons. Fabio Gaetano Galeffi, la dr.ssa Maria Luisa Margherita Guttuso per il Ministero della difesa appellante e l'avv. Giulio Guarnacci per l'appellato.

### **Svolgimento del processo**

Con atto depositato in segreteria il 6 settembre 2022, il Ministero della difesa ha impugnato la sentenza n. 372/2022 della Sezione Puglia, con cui è stato accolto il ricorso presentato da *omissis*, tendente a ottenere il trattamento di pensione privilegiata.

La sentenza impugnata, all'esito degli accertamenti medico legali espletati in corso di giudizio, ha dichiarato in parte inammissibile il ricorso in relazione ad alcune infermità e per il resto ha riconosciuto il diritto alla pensione privilegiata di VIII cat. Tab. A, con decorrenza della data del congedo (1° ottobre 2008), con condanna alle spese a carico dell'amministrazione.

Il Ministero della difesa appellante ha impugnato la sola statuizione riguardante il mancato accoglimento dell'eccezione della prescrizione quinquennale dei ratei, affidando il gravame ad unico motivo di impugnazione, concernente violazione e falsa applicazione dell'art. 2 r.d.l. n. 295 del 1939, come modificato dall'art. 2 della legge n. 428 del 1985; violazione e falsa applicazione

dell'art. 143, u.c., d.p.r. 1092/1973, ed ha concluso: annullare la sentenza gravata, nella parte in cui rigetta l'eccezione di prescrizione formulata nel giudizio di primo grado dall'Amministrazione; dichiarare che il trattamento pensionistico di privilegio, riconosciuto in favore del militare con la sentenza impugnata, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione dei ratei, spetta a *omissis* a decorrere dal 9 novembre 2013, e cioè dal quinquennio che precede la notifica del ricorso introduttivo del giudizio in data 9 novembre 2018, oppure a decorrere dal 10 luglio 2012 cioè dal quinquennio che precede il deposito presso la Corte dei conti del ricorso introduttivo del giudizio, avvenuto in data 10 luglio 2017; annullare, riformare, ed in qualunque modo porre nel nulla la decisione gravata; con vittoria di spese.

*omissis* si è costituito con memoria depositata il 13 febbraio 2024, deducendo l'assoluta infondatezza del gravame, in quanto la decorrenza dei ratei avrebbe come suo presupposto la data di presentazione dell'istanza amministrativa del 3 ottobre 2008, rispetto a cui l'amministrazione si è pronunciata soltanto con decreto del 18 dicembre 2018. Ha quindi concluso chiedendo: a) in via principale e nel merito, rigettare l'appello proposto dal Ministero della Difesa, con conseguente integrale conferma della sentenza parzialmente impugnata; b) condannare il Ministero della Difesa al risarcimento del danno, da valutare equitativamente nella somma ritenuta di giustizia, ai sensi e per gli effetti del combinato di cui agli art.96 c.p.c. e art. 31, co.4 c.g.c.; c) condannare parte resistente al

pagamento di spese e competenze del presente grado di giudizio.

All'odierna udienza del 7 marzo 2024, le parti hanno chiesto l'accoglimento delle rispettive conclusioni, come rassegnate in atti.

La causa è stata trattenuta in decisione.

### **Motivi della decisione**

Occorre vagliare, in via preliminare, l'ammissibilità dell'appello alla luce dei limiti posti dall'art. 170 c.g.c., secondo cui "nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per soli motivi di diritto; costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni". Nell'atto introduttivo del giudizio, l'odierno appellante ha messo in evidenza una applicazione della normativa di riferimento che conterrebbe opzioni interpretative ritenute, a suo dire, in contrasto con la disciplina di legge vigente. Nei termini appena enunciati, la domanda giudiziale si presenta caratterizzata da asseriti errori di diritto, e, pertanto, l'appello è ammissibile.

Ciò posto, la questione controversa riguarda essenzialmente la data di decorrenza degli effetti economici del trattamento pensionistico di privilegio riconosciuto in via giudiziale, in funzione della spettanza dei relativi importi, oltre a interessi e rivalutazione.

In particolare si tratta di stabilire in questa sede di appello se la decorrenza degli effetti economici del trattamento pensionistico vada fatta risalire alla data del congedo (1° ottobre 2008), come ritenuto dal Giudice territoriale, oppure se gli importi spettanti in

base al riconoscimento giudiziale del trattamento pensionistico di privilegio debbano essere assoggettati a prescrizione quinquennale, con decorrenza a ritroso dalla data di notifica del ricorso giurisdizionale (9 novembre 2018) o dalla data di deposito del ricorso stesso presso la segreteria del Giudice (10 luglio 2017), come sostenuto dal Ministero appellante.

Va evidenziato che la domanda amministrativa per il riconoscimento della pensione privilegiata, per le patologie ivi indicate, è del 3 ottobre 2008 (doc. 12 allegato al ricorso introduttivo).

Dal ricorso introduttivo, si evince inoltre che già nel 2007 l'attuale appellato aveva chiesto il riconoscimento della causa di servizio per alcune patologie.

L'amministrazione della difesa si è pronunciata nei riguardi dell'attuale appellato con diversi atti: verbale del 13 marzo 2007 (doc. 5, ivi), del 9 novembre 2007 (doc. 10, ivi), del 6 ottobre 2010 (doc. 17, ivi) e del 20 marzo 2012 (doc. 19, ivi). Con decreto del 3 maggio 2012 (doc. 18, ivi), le infermità venivano ritenute non dipendenti da causa di servizio. Quest'ultimo provvedimento è stato oggetto di impugnazione nel presente giudizio.

In corso di causa, l'amministrazione della difesa ha adottato il decreto n. 17017 del 18 dicembre 2018, respingendo la domanda di pensione del 3 ottobre 2008 sulla base del verbale del 20 marzo 2012. Con memoria del 3 gennaio 2019, la difesa del pensionato ha depositato note integrative con riferimento al provvedimento del 18

dicembre 2018.

Essendo questo il quadro sintetico dei fatti di causa, per quanto rilevanti in questo giudizio di appello, ritiene il Giudicante che l'amministrazione della difesa non è rimasta inerte dopo il 2008, ma si è espressa in vari passaggi procedurali, poi epilogati nel 2018 con il provvedimento di diniego espresso della domanda di pensione privilegiata vitalizia del 2008, formulata sulla base degli accertamenti già compiuti al riguardo.

Il pensionato è insorto giudizialmente con il ricorso giurisdizionale soltanto nel 2017, e, mancando un'inertia dell'amministrazione (che *medio tempore* aveva proseguito gli accertamenti sanitari sulle patologie lamentate dal militare), il tempo trascorso non può essere posto a carico dell'amministrazione stessa.

Va rilevato che in materia di prescrizione dei ratei pensionistici opera l'art. 2 del r.d.l. 19 gennaio 1939, n. 295, modificato dall'art. 2 della legge 7 agosto 1985, n. 428, in base al quale: "Le rate di stipendio e di assegni equivalenti, le rate di pensione e gli assegni indicati nel D.L.Lgt. 2 agosto 1917, n. 1278, dovuti dallo Stato, si prescrivono con il decorso di cinque anni. Il termine di prescrizione quinquennale si applica anche alle rate e differenze arretrate degli emolumenti indicati nel comma precedente spettanti ai destinatari o loro aventi causa e decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere."

In seguito all'intervento del Giudice delle leggi con sentenza n. 50/1981, il legislatore ha previsto, con la predetta modifica avvenuta

con l. n. 428/1985, anche per i beneficiari di trattamenti di quiescenza erogati dallo Stato la disciplina della prescrizione quinquennale, estendendola, altresì, alle rate e differenze arretrate di rate di stipendio o assegni equivalenti e di pensione (comma 2), mentre il termine decennale di prescrizione è stato riservato soltanto alle indennità una volta tanto che tengono luogo di pensione e alle indennità di licenziamento (comma 3).

Il termine quinquennale di prescrizione va a riferirsi indistintamente a tutte le pensioni, di ogni natura, sia essa retributiva (pensioni ordinarie dirette, di privilegio e di reversibilità) o risarcitoria/indennitaria (pensioni dirette e di reversibilità di guerra e privilegiate tabellari), nonché alle componenti accessorie.

L'assoggettamento alla prescrizione quinquennale, previsto dal citato art. 2, opera, inoltre, non solo per i ratei di pensione liquidi ed esigibili, ma anche per quelli non ancora tali e, quindi, non ancora ammessi a pagamento, né a disposizione del creditore, come da giurisprudenza consolidata di questa Corte (*ex multis*: SS.RR. 16/QM/2003; Sez. I App., sent. n. 398/2023; Sez. II App., sent. n. 541/2012, n. 684/2012, n. 303/2014, n. 765/2014, n. 2/2019; Sez. III App., sent. n. 283/2012), in linea con i principi interpretativi enunciati dalla Corte costituzionale (sent. n. 50/1981 e n. 234/2008).

Pertanto, atteso che la suddetta norma speciale sulla prescrizione quinquennale dei ratei (art. 2 r.d.l. 295 del 1939) non subordina il decorso della prescrizione all'avvenuta liquidazione delle somme da parte dell'ufficio, la sentenza impugnata va riformata *in parte qua* e

l'appello interposto dal Ministero della difesa va accolto, in relazione alla decorrenza del termine quinquennale di prescrizione, che va ancorato alla data del 10 luglio 2017 (data di deposito del ricorso presso la Segreteria del Giudice adito), risultando, quindi, prescritte tutte le rate relative al periodo precedente al 10 luglio 2012; dalla medesima data decorreranno gli interessi legali e, per la parte eccedenti gli stessi, la rivalutazione monetaria, da calcolarsi, secondo i criteri già enunciati nella sentenza gravata, dall'insorgenza del diritto e dalla scadenza di ciascun rateo, fino al momento dell'effettivo pagamento.

Restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione o comunque inidonee a sostenere conclusioni di tipo diverso, l'appello va accolto nei termini in precedenza esposti e la sentenza impugnata va riformata sulla decorrenza degli effetti economici del trattamento pensionistico.

Le spese seguono la soccombenza. Nulla per le spese di giudizio, stante la natura previdenziale della controversia.

#### **P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, accoglie nei sensi di cui in motivazione l'appello proposto dal **MINISTERO DELLA DIFESA**, iscritto al n. **60220** del registro di segreteria, in riforma della sentenza n. 372/2022 della Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia per quanto attiene la decorrenza degli effetti economici

del trattamento pensionistico. Liquidà le spese in euro 1.500,00 (millecinquecento) in favore del Ministero della difesa ed a carico dell'appellato. Nulla per le spese di giustizia.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 marzo 2024.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

f.to Fabio Gaetano Galeffi

IL PRESIDENTE

f.to Enrico Torri

Depositata in Segreteria il 08/05/2024

IL DIRIGENTE

f.to Massimo Biagi